

Istituto d'Istruzione Superiore Morante – Ginori Conti

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ e PER L'ABBREVIAZIONE DEI PERCORSI PER MERITO DEGLI STUDENTI

Regolamento approvato in data 27 maggio 2025

con delibera del Consiglio d'Istituto n. 46

modificato in data 29.10.2025 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 214

PREMESSA	Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi e tra istituti diversi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
<i>Art. 1</i> <i>Riferimenti normativi</i>	La normativa di riferimento è la seguente: • D.Lgs. 297/94, art. 192, 193; • O.M. 90/2001, art. 18, 19, 23, 24; • Legge 107/2015 art. 33; • D.Lgs. 62/2017 art. 13 e 14; • D.M. 5/2021; • D.L 127/2025; • C.M. annuale su <i>Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado</i>; • O.M. annuale su <i>Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione</i>.
<i>Art. 2</i> <i>Definizioni</i>	Esame integrativo: permette ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso tipo o indirizzo. Riguarda le materie, o parti del programma, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati. Si precisa che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto, lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio di indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum). Esame di idoneità: permette di accedere ad una o più classi successive a quella per cui si possiede il titolo di ammissione. Riguarda i programmi integrali delle classi precedenti rispetto a quella a cui il candidato aspira.
<i>Art. 3</i> <i>Passaggi nel I anno</i>	<i>Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in questo o altro Istituto secondario e desiderano ri-orientarsi ed iscriversi al 1° anno di questo Istituto, altro indirizzo, possono chiedere, entro il 31 gennaio il passaggio al Dirigente Scolastico che, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti, la composizione delle classi e la capacità degli ambienti e acquisito il parere del Consiglio di Classe, valuta la richiesta ed eventualmente accoglie nuove iscrizioni.</i>
<i>Art. 4</i> <i>Passaggi al II anno</i>	Gli alunni che frequentano il 2° anno di corso in questo o altro Istituto secondario e desiderano ri-orientarsi ed iscriversi al 2° anno di questo Istituto, altro indirizzo, possono chiedere, entro il 31 gennaio il passaggio al Dirigente Scolastico che, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti, la composizione delle classi

e la capacità degli ambienti e acquisito il parere del Consiglio di Classe, valuta la richiesta ed eventualmente accoglie nuove iscrizioni.

Gli studenti integrano durante il primo periodo didattico la programmazione non svolta per le varie discipline non già comprese nel precedente indirizzo di studio con programmazione non congruente con quella dell'Istituto.

*Art. 5
Esami
integrativi*

A partire dal 3° anno di un corso di studi dell'Istituto, diverso da quello di provenienza, coloro che intendono essere iscritti devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 30 giugno, ovvero nel termine stabilito dalla C.M. annuale sulle iscrizioni.

In caso di sospensione di giudizio, la domanda è accolta con riserva.

Il Dirigente scolastico, verificata con il Consiglio di Classe la compatibilità dei curricula e dell'equipollenza dei piani di studio, potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti del programma non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

La sessione degli esami integrativi deve avere termine, in base alle disposizioni in vigore, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e si svolge di norma la prima settimana di settembre. Non possono essere dunque richiesti cambi di indirizzo durante l'anno scolastico.

Lo studente è ammesso o meno alla classe richiesta sulla base dell'esito dell'esame integrativo.

*Art. 6
Esami di
idoneità*

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, paragonata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno, ovvero nel termine stabilito dalla C.M. annuale sulle iscrizioni.

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione, generalmente durante la prima settimana di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui richiede l'idoneità, da conseguire al termine dell'esame per la relativa ammissione. Nel caso in cui lo studente sostenga prove per più di un anno di corso la commissione potrà, in alternativa alla non ammissione, deliberare l'idoneità parziale per uno o più anni precedenti a quello per il quale è richiesta l'idoneità finale.

*Art. 7
Accesso
all'esame di
idoneità*

È possibile sostenere l'esame di idoneità solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 14 del D.Lgs. 62/2017.

I casi principali sono:

- a) lo studente vuole recuperare l'anno o gli anni persi nel corso della scuola superiore;
- b) lo studente si è ritirato entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. In tal caso lo studente può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri Istituti per accedere all'anno successivo a quello frequentato.

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 8
*Tempistica per
gli esami di
idoneità ed
integrativi*

Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate al DS entro il 30 giugno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. I documenti da presentare sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Il DS analizza le domande e le indirizza ai relativi Consigli di Classe che, verificata la compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, definiscono le materie oggetto d'esame ed i relativi programmi. I programmi vengono trasmessi ai candidati dall'Ufficio di segreteria sezione "studenti". La scuola predispone l'elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l'esame per la classe di destinazione. Le prove sono scritte e orali.

Il calendario degli esami integrativi e/o di idoneità è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio opportunamente verbalizzato.

Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell'esame.

I risultati vengono comunicati ai diretti interessati.

Art. 9
*Ritiro dello
studente nel
corso dell'anno
scolastico*

Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami di idoneità, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (D. Lgs. 297/1994 art.193 c. 2).

Art. 10
*Abbreviazione
per merito*

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Art. 11
*Esame
preliminare dei
candidati
esterni
all'Esame di
Stato*

Lo studente che intenda presentarsi all'Esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente entro la data indicata sulla C.M. per l'Esame di Stato (di norma entro il 30 novembre o entro il 20 marzo a seconda delle casistiche, in caso di ritiro dall'Istituto entro il 15 marzo).

L'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente comunica l'assegnazione allo studente e alla scuola.

L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio di Classe collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso

all'Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere le prove dell'esame preliminare anche operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti.

L'esame preliminare, inteso ad accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non si è in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno, si svolge, di norma, nel mese di maggio.

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui verrà sostenuto, alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, secondo quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

*Art. 12
Iscrizione per la
terza volta alla
stessa classe*

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D. Lgs. 297/1994 art.192 c. 4).

*Art. 13
Norma finale*

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente previsti nel presente Regolamento sono affidati alla valutazione del dirigente scolastico che opera nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con le linee generali espresse nel presente Regolamento.